

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI  
II SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Onorario di Tribunale, avv. Vincenzo Scalzone, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. OMISSIS R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 28/02/2020 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. tra

SOCIETÀ

- ATTORE

E

BANCA

- CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 28.2.2020 le parti concludevano come da verbali in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto introduttivo regolarmente notificato la parte attrice adiva l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. OMISSIS per la mancanza della forma scritta, come previsto dal comma 3 dell'art. 117 del Dlgs n. 385/93 e per l'effetto condannare la società convenuta alla restituzione di tutte le spese non pattuite contrattualmente pari ad € 127.186,83 ovvero 103.738,80 per interessi passivi; 21.584,12 per CMS (commissione massimo scoperto), CIV (commissione di istruttoria veloce); CDF (commissione disponibilità fondi), in subordine, accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia del rapporto bancario sul conto corrente identificato con numero OMISSIS, che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti, e per l'effetto, condannarla alla restituzione della somma di tali importi pari ad € 127.186,83, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, o la diversa somma che l'on.le Giudicante riterrà giusta ed equa; accertare i fatti di causa e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di tutti i danni patrimoniali da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa; condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari processuali, oltre IVA e C.P.A., con attribuzione al procuratore. Si costituiva la Banca convenuta, la quale chiedeva rigettarsi la domanda attorea, in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, e per intervenuta prescrizione del diritto, in via gradata accertare e dichiarare la compensazione nei rapporti di dare-avere tra le parti ovvero tra il saldo passivo del conto corrente n. OMISSIS e l'eventuale indebito oggetto di accertamento eventualmente dovuto a parte attrice, con condanna della società attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite. Nel corso del giudizio si procedeva all'istruzione, quindi rassegnate le conclusioni dalle parti costituite, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

*Sentenza, Tribunale di Napoli, GOT Avv. Vincenzo Scalzone, n. 5326 del 27 luglio 2020*

Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, relativamente alla ripetizione di indebitto, formulata dalla parte attrice nelle conclusioni, va rilevato che secondo la recente Cass. Civ., I, n. 28819 del 30.11.2017 la Suprema Corte ha precisato, in punto di prescrizione, che "l'azione di ripetizione dello indebitto proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nell'ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, decorrente, nell'ipotesi in cui i versamenti effettuati abbiano avuto una funzione meramente ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d'interessi illegittimamente addebitati, ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".

Ciascun versamento, infatti, "non è configurabile come un pagamento dal quale far decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens".

Prima della chiusura del conto, infatti, "non essendo il saldo passivo immediatamente esigibile, se non eccedente l'importo dell'affidamento concesso al correntista, soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il predetto saldo nei limiti del fido sono qualificabili come pagamenti, la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione". Non compete, tuttavia, al correntista, precisa la Cassazione, l'allegazione della mancata effettuazione di tali versamenti, trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato, formata esclusivamente dall'illegittimo computo degli importi annotati in conto per interessi e commissione di massimo scoperto. Incombe, invece, alla banca che eccepisca la prescrizione del credito, l'onere di far valere l'avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza del rapporto. Secondo la recente Cass. Civ., I, n. 27704 del 30.10.2018 la Corte territoriale ha ritenuto la prescrizione decorrente non dalla chiusura del conto, ma dai singoli versamenti, in assenza di un'apertura di credito. In effetti, i giudici di merito, uniformandosi all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore sono "ripristinatorie" quando il conto al momento della rimessa, risulti "scoperto"; pertanto, occorre fare riferimento al criterio del "saldo disponibile" del conto per accertare se una rimessa del correntista sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca ed abbia quindi funzione solutoria, o sia finalizzata solo a ripristinare la provvista sul conto. Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che, per accertare la decorrenza del termine prescrizione dell'azione di ripetizione, occorre verificare se, in pendenza di un contratto di apertura di credito e prima della chiusura del conto, il correntista abbia effettuato dei versamenti, atteso che la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti. Inoltre, se i versamenti sono stati eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, allora si dovrà ritenere che quei versamenti integrino la nozione di "pagamento". In ordine all'onere della prova, è opportuno chiarire come esso si atteggi nei giudizi in questione: il cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c., per la ripetizione dell'indebitto corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato: vale a dire, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti (per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati, e così via). In tal senso sono plurime decisioni di questa Corte in materia di domanda di ripetizione di indebitto oggettivo, secondo le quali il creditore istante è tenuto a

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Napoli, GOT Avv. Vincenzo Scalzone, n. 5326 del 27 luglio 2020*

provare i fatti costitutivi della sua pretesa: quindi, la dazione e la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa (cfr. Cass. 25 gennaio 2011, n. 1734; 17 marzo 2006, n. 5896; 13 novembre 2003, n. 17146). Inoltre va aggiunto che secondo la recente Cass. Civ, ord 1-6 n. 33009 del 13.12.2019 nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.

Deve considerarsi, in proposito, che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (da ultimo, Cass. 22 febbraio 2018, n. 4372 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18581, che richiamano precedenti ulteriori, fra cui Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1064). Se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto. Ne deriva che grava sull'attore in ripetizione, al fine di poter considerare detti versamenti alla stregua di meri atti di ripristino della disponibilità - come tali, non aventi lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca e, dunque, inidonei al decorso della prescrizione - l'onere di provare l'esistenza di un affidamento.

In definitiva, poichè la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un'apertura di credito: onde, eccettuata dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata. A tal proposito giova ricordare che secondo Cass. Civ., Sez. I, 23/10/2017, n. 24948 "In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebitato, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione".

Dopo aver effettuato la predetta puntualizzazione occorre precisare che nel caso di specie, non si è potuto procedere all'esame proceduto dei rapporti di conto corrente, dal momento che parte attrice non ha prodotto tempestivamente la documentazione relativa al rapporto dedotto. Tuttavia va rilevato che secondo concorde orientamento la circostanza del permanere dell'apertura del conto corrente, comporta l'inammissibilità ed improponibilità di ogni domanda di ripetizione ovvero restituzione o compensazione proposta con riferimento ad esso in quanto il presupposto per la restituzione dell'indebitato è che esista un pagamento, vale a dire un versamento avente efficacia solutoria: situazione che si verifica quando il versamento avviene in un conto scoperto, in assenza di un'apertura di credito, oppure quando il limite dell'apertura di credito è stato superato. Il Giudice ha altresì chiarito che la mera annotazione in conto non integra un pagamento in senso tecnico, in quanto di "pagamento" potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto. Pertanto, in pendenza di rapporto, il correntista non potrà agire in ripetizione sulla base di mere annotazioni contabili, ma potrà unicamente ottenere il ricalcolo dell'effettivo saldo,

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Napoli, GOT Avv. Vincenzo Scalzone, n. 5326 del 27 luglio 2020*

depurato degli eventuali addebiti nulli e, dunque, una pronuncia meramente dichiarativa, volta a rettificare -se del caso – in favore del correntista le risultanze del saldo del conto stesso. Ration per cui la domanda attorea va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio introdotto mediante atto di citazione, così provvede:

- Rigetta la domanda attorea proposta;
- Condanna la SOCIETÀ al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5800,00 per compensi, in favore della banca convenuta.

Così deciso in Napoli, il 24.07.2020.

Il Giudice  
avv. Vincenzo Scalzone

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS